

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 139)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento protrae al 31 dicembre 1983 l'esperimento pilota in materia di occupazione già avviato nelle regioni Campania e Basilicata, al fine di non pregiudicare il processo di rinnovamento delle strutture e delle procedure, in attesa della riforma organica della disciplina del collocamento.

L'iniziativa persegue due obiettivi di rilevante interesse:

a) consentire all'Amministrazione del lavoro di completare il processo di rinnovamento dei servizi statali dell'impiego già avviato nelle suddette regioni;

b) dare una prima risposta alla indifferibile esigenza di adeguamento delle strutture degli Uffici del lavoro alla mutata realtà operativa derivante dall'applicazione del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, con cui si stanno sperimentando nuovi criteri per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In tale prospettiva, il ruolo che è tenuto istituzionalmente a svolgere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri Uffici del lavoro è mutato e si è adeguato a condizioni di liberalizzazione del mercato del lavoro; condizioni, però, che vanno gestite, alla stregua di quanto avviene negli altri Paesi europei, con mezzi tecnologicamente avanzati e con personale altamente professionalizzato.

È evidente come il miglioramento dell'intervento sul mercato del lavoro da parte delle strutture pubbliche ponga il problema prioritario del potenziamento e dell'ammmodernamento delle strutture medesime e del-

la contemporanea riconversione professionale degli agenti di collocamento in relazione alla nuova organizzazione funzionale che il provvedimento presuppone ed attua.

L'esperienza maturata dall'Amministrazione del lavoro nel corso dei due anni di attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata, previsto dall'articolo 6-*quater* di cui alla legge n. 140 del 1981, consente di proiettare sul territorio nazionale un nuovo modello organizzatorio, positivamente sperimentato nelle regioni anzidette, qual è quello di fare assumere alla Sezione circoscrizionale per l'impiego la funzione del *job center* inglese.

Ovviamente l'attivazione di tale struttura non può che avvenire in tempi medio-lunghi: la ricerca di locali idonei, nei quali una parte dello spazio va riservata al qualificante servizio della informazione all'utenza delle prospettive locali e nazionali sul mercato del lavoro e sulle professioni; il riadattamento di essi alla nuova esigenza di instaurare un rapporto interpersonale tra agente di collocamento e utente del servizio; l'installazione di apparecchiature elettroniche che coadiuvino l'operatore pubblico nella sua azione di miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò costituisce la premessa indispensabile perchè si attui nel nostro Paese una razionale politica attiva del lavoro.

Al fine di accelerare il processo di adeguamento delle strutture continua altresì a rivelarsi di estrema utilità la possibilità di utilizzare il sistema normativo di spesa previsto dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Si chiede, pertanto, la conversione in legge dell'unito decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.

Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1983.

Proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese a sostenere lo sviluppo dell'occupazione e a creare un sistema informativo statale sul mercato del lavoro e sulle professioni nelle regioni Campania e Basilicata nonchè ad adeguare le strutture dei servizi statali dell'impiego operanti sull'intero territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, restano in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3) All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

(4) Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con esclusione dei commi dal secondo al quinto, con riferimento anche ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

(5) I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del predetto articolo 2.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI